



ANTONIO ARCIERO
Avvocato

MILANO – Via Vincenzo Monti n° 8 – C.A.P. 20123

Tel. 351/7763081 – mail: info@avvocatoantonioarciero.it – PEC: antonio.arciero@milano.pecavvocati.it

sito web: www.avvocatoantonioarciero.it -   [AvvocatoAntonioArciero](https://www.linkedin.com/company/AvvocatoAntonioArciero)

Spett.le

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per gli Affari Generali

e per il Personale della Polizia di Stato

Servizio contenzioso e affari legali

Servizio concorsi

Servizio Ispettori

CON URGENZA

A mezzo PEC:

gabinetto.ministro@pec.interno.it

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

dipps035.0500@pecps.interno.it

dipps035.0601@pecps.interno.it

dipps035.0300@pecps.interno.it

dipps035.0200@pecps.interno.it

dipps.035.0800@pecps.interno.it

dipps.0100@pecps.interno.it

OGGETTO: Istanza di notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 251/2024, adottata nel giudizio n° 327/2024 Reg. Ric., attraverso la pubblicazione sul sito *web* della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo proposto dall'Assistente Capo della Polizia di Stato, Sig. Marcello RIVETTI, C.F. RVTMCL74E22F839A, nonché degli estremi della

suddetta ordinanza, con l'indicazione nominativa dei vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022.

Il sottoscritto **Avv. Antonio ARCIERO** (C.F. RCRNTN85P02G838H), iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano, con studio professionale ubicato a Milano (MI) in Via delle Forze Armate n. 41 (C.A.P. 20147), in qualità di difensore e procuratore dell'Assistente **Capo della Polizia di Stato Marcello RIVETTI**, C.F. RVTMCL74E22F839A, nel processo amministrativo n° 327/2024 Reg. Ric., da lui instaurato contro il Ministero dell'Interno presso il TAR della Lombardia, in virtù di procura speciale depositata nel medesimo procedimento,

PREMESSO CHE

- **In data 14.03.2024, il TAR della Lombardia, sede di Milano, sez. IV, nel giudizio n. 327/2024 Reg. Ric., ha adottato l'ordinanza n. 251/2024 Reg. Prov. Cau., con la quale è stato disposto che:**

"Ritenuto, altresì, che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso inseriti nella graduatoria approvata in data 6.4.2023, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso;

sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod. proc. amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante il numero di controinteressati;

La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di

Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale “concorsi ed esami” dell’8.07.2022;

5) *l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6) *l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”.*

- **La Polizia di Stato è tenuta**, sua volta, **a rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione** dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’avviso di cui sopra.

- **Il TAR della Lombardia ha altresì disposto che tale pubblicazione debba essere effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso**, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’ordinanza sopra citata, ovvero **entro e non oltre la data del 24.03.2024**, e che il ricorrente debba depositare presso la Segreteria della Sezione la prova dell’avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall’adempimento.

PRECISATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia - Milano, sez. IV e giudizio n. R. G. 327/2024.

2) **Nome e cognome della parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata:** Assistente Capo della Polizia di Stato Marcello RIVETTI, C.F. RVTMCL74E22F839A, e il Ministero dell’Interno.

3) **Estremi del provvedimento impugnato e sintesi dei motivi di ricorso:**

3.a Provvedimenti impugnati:

- **Bando di Concorso pubblico**, per titoli ed esami, **per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione**, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale “concorsi ed esami” dell’8.07.2022, **nella parte in cui non prevede i criteri con cui vengono assegnate le sedi di servizio, in caso di indisponibilità delle sedi prescelte dai vincitori;**

- **Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione**, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Sig. Capo della Polizia *pro-tempore* e

dal Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato **in data 11.12.2023**, all'esito del suddetto corso di formazione destinato ai vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione;

- di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e/o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

3.b Sintesi dei motivi di ricorso:

1. ECCESSO DI POTERE: OMESSA DETERMINAZIONE E/O COMUNICAZIONE DEI CRITERI A CUI CONFORMARE LA SUCCESSIVA ATTIVITÀ DISCREZIONALE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Nella fattispecie che qui ci occupa, **sarebbe stato assolutamente necessario individuare formalmente criteri sussidiari rispetto a quelli previsti dal bando di concorso e dalle norme vigenti**, al fine di effettuare l'assegnazione delle sedi nel rispetto dei principi generali che regolano l'attività amministrativa. La predeterminazione dei criteri di assegnazione delle sedi, infatti, è posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa e costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare successivamente il corretto esercizio del potere amministrativo nell'intera procedura concorsuale. (T.A.R. Roma, sez. III, 14/06/2023, n. 10244).

In via non ufficiale, era stato reso noto ai frequentatori del 4° corso per Vice Ispettori Tecnici che, in caso di indisponibilità delle sedi preferite, le loro assegnazioni sarebbero avvenute secondo altri criteri, tra cui quello della sede territorialmente più vicina a quella (o quelle) oggetto di preferenza. Nessuna comunicazione formale è però seguita a tale informativa verbale.

Applicando correttamente tali criteri, la sede di Milano non avrebbe dovuto essere assegnata al Vice Isp. Tecn. DEL PRETE, ma sarebbe dovuta rimanere disponibile per essere assegnata all'odierno ricorrente, che l'aveva indicata come propria unica preferenza.

Oltre a non rispettare il bando di concorso e le norme vigenti, quindi, **la Tabella delle assegnazioni**, che qui si impugna, **ha violato anche il criterio sussidiario** (espresso verbalmente dalla Dott.ssa IAZZOLINO in video-conferenza) **della sede territorialmente più vicina rispetto a quella (o quelle) oggetto di preferenza.**

2. ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ DI ATTI DEL

MEDESIMO PROCEDIMENTO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il criterio dell'assegnazione presso la sede territorialmente più vicina a quella prescelta, che non è stato applicato per l'assegnazione del Sig. GAMBELLI, è stato invece applicato ad altri frequentatori del corso, che avevano espresso preferenze per sedi non più disponibili, tra cui lo stesso Ass. C. RIVETTI.

Seguendo le assegnazioni effettuate nel provvedimento che qui si impugna, seppur errate e illogiche per quanto sin qui detto, infatti, si rileva che, al momento dell'assegnazione all'odierno ricorrente, erano disponibili ancora due sedi: Torino e Foggia.

All'Ass. Capo RIVETTI, dunque, è stata assegnata la sede di Torino, perché, tra le sedi ancora disponibili, era quella territorialmente più vicina a Milano, da lui prescelta.

Non si comprende, però, la ragione per cui il medesimo criterio non sia stato applicato anche per l'assegnazione della sede di servizio al Sig. GAMBELLI.

È evidente, infatti, che, in tal modo, è stata realizzata una disparità di trattamento tra soggetti che si trovavano in un'identica situazione. La tabella impugnata, di conseguenza, è viziata per eccesso di potere, anche nelle specifiche forme sintomatiche di contraddittorietà di atti del medesimo procedimento e disparità di trattamento.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E IMPARZIALITÀ E DELL'ART. 97 COST. CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'U.E. DI PROPORZIONALITÀ ELABORATO DALLA C.G.U.E.

Nel caso in analisi, **non sono stati ponderati in modo equilibrato, efficace ed imparziale l'interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti.**

Si rileva, in primo luogo, a tal riguardo, che è stato palesemente leso l'interesse pubblico primario, che era quello di provvedere all'assegnazione di tutte le sedi disponibili, in quanto **non è stata riassegnata a nessun frequentatore del corso una sede di servizio ubicata proprio nella nevralgica provincia di Roma (RM), che era tornata disponibile, in quanto il Sig. GAMBELLI vi aveva rinunciato.**

Oltre a violare il bando e le norme vigenti, dunque, è stato anche leso il principio generale di efficacia dell'attività amministrativa, disciplinato all'art. 1 della L. n. 241/1990, in quanto lo scopo dell'azione amministrativa (ovvero l'assegnazione delle sedi vacanti) non è stato chiaramente raggiunto.

Si osserva, peraltro, che, nonostante il concorso pubblico sia stato bandito per 50 posti,

solo 18 candidati sono risultati vincitori e successivamente ammessi al corso di formazione. L'erronea applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, inoltre, ha provocato il fatto che solo 16 sedi disponibili siano state effettivamente assegnate ai frequentatori del corso.

Per tutto quanto sin qui detto, appare evidente come il provvedimento amministrativo impugnato sia illegittimo sia in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 Cost., sia in relazione ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, meglio esplicitati dalla giurisprudenza della C.G.U.E.

4. VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.

Nella fattispecie in analisi, sarebbe stato necessario predeterminare i criteri sussidiari di assegnazione delle sedi di servizio, alternativi e subordinati rispetto al criterio primario delle preferenze espresse dai frequentatori in ordine di graduatoria, già previsto dal bando e dal Regolamento vigente.

Tali criteri sussidiari, infatti, avrebbero dovuto necessariamente essere applicati, in caso di indisponibilità delle sedi preferite dai frequentatori del 4° Corso per Vice Ispettore Tecnico. Si rileva, tuttavia, che nessuna comunicazione formale è stata resa ai frequentatori, allo scopo di renderli edotti dei criteri sussidiari che l'Amministrazione resistente intendeva applicare.

4) Indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022.

La graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, da cui risulta l'elenco dei nominativi di tutti i potenziali controinteressati, è allegata al presente atto ed è integralmente disponibile al seguente indirizzo web:

<https://www.poliziadistato.it/statics/39/graduatoria-50-visp-tec-motorizzazione.pdf>

Il ricorso introduttivo del processo amministrativo pendente davanti al TAR della Lombardia è stato già notificato a mezzo posta al Sig. Cristiano GAMBELLI, nato ad Ancona (AN) il 05/06/1971 e residente ad Ancona (AN) in Via Orsini n° 8 (C.F. GMBCST71H05A271Q), in qualità di controinteressato.

5) Lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (R.G. n. 327/2024) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “TAR Lombardia - Milano” della sezione “TAR” accessibile dall’home page del sito sopra indicato.

6) L’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 251/2024, adottata nel giudizio n. R. G. 327/2024 a pag. 3 autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso.

CONSIDERATO CHE

il sottoscritto Avvocato, con il presente atto, intende assolvere, come in effetti assolve, ad ogni effetto di legge, alle disposizioni impartite dal TAR della Lombardia, sede di Milano, IV Sezione, a mezzo dell’ordinanza n° 251/2024 Reg. Prov. Cau. del 14.03.2024,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

lo scrivente Avvocato, in puntuale esecuzione della citata ordinanza, INVITA e DIFFIDA il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*, a dare puntuale e corretta esecuzione dell’ordinanza collegiale n° 251/2024 Reg.Prov.Cau. del TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione IV, pubblicata in data 14.03.2024, e, per l’effetto, a pubblicare sul proprio sito web (<https://www.poliziadistato.it/>) ovvero negli appositi spazi a tal uopo dedicati sul sito informatico della predetta Amministrazione resistente, **un avviso contenente tutte le informazioni riportate nel presente atto entro e non oltre la data del 22.03.2024.**

Si chiede altresì la pubblicazione dei seguenti documenti, unitamente al presente atto:

- ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 251/2024, adottata nel giudizio n. R. G. 327/2024;
- ricorso introduttivo del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, n.R.G. 327/2024;
- elenco dei nominativi dei controinteressati, risultante dalla graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblicata sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 6.04.2023.

Si chiede, inoltre, di provvedere, entro la medesima data del 22.03.2024, in esecuzione della stessa ordinanza sopra citata, di trasmettere all’indirizzo PEC dello scrivente Avvocato (antonio.arciere@milano.pecavvocati.it) un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso sopra indicato e dei documenti allegati al presente atto.

Con l'espressa avvertenza che, **in mancanza di ottemperanza e/o mancata risposta alla presente istanza, entro e non oltre la data del 22.03.2024, sarà adita la competente autorità giudiziaria** per la tutela dei diritti del ricorrente Sig. Marcello RIVETTI, fermo ed impregiudicato il suo diritto all'eventuale risarcimento del danno subito.

Milano (MI), 18.03.2024

Avv. Antonio ARCIERO